



STUDI PER LA GESTIONE
DELL'ECONOMIA
E DELLE AZIENDE

Statuto

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci
del 23 gennaio 2015

STATUTO ISTAO

Art. 1

Denominazione, Sede, Scopo

E' costituita l'associazione ISTAO in – Istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione dell'economia e delle aziende, con sede in Ancona a Villa Favorita, Via Zuccharini n. 15.

L'Associazione – che non persegue fini di lucro – ha come scopo la diffusione della cultura economica e lo sviluppo dell'imprenditorialità intesa come impegno morale e come capacità operativa.

A tale scopo svolge attività di formazione e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale mediante l'organizzazione di corsi, workshop, stage, convegni e assume ogni altra iniziativa appropriata alla formazione professionale per la gestione dell'economia e delle aziende.

Nell'ambito dell'attività formativa e di ricerca provvede, inoltre, a conferire borse di studio a soggetti economicamente svantaggiati e/o particolarmente meritevoli e svolge altresì tutte le attività inerenti i servizi di informazione all'autorientamento, la consulenza orientativa e il migliore incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare mediante attività di placement.

Art. 2

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3

Soci

1. Possono essere Soci le persone fisiche e giuridiche, le società e gli enti che condividano gli scopi dell'Associazione.
2. L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci: Partecipanti, Sostenitori, Onorari.
 - a) Soci Partecipanti sono le persone, fisiche e giuridiche, le società e gli enti che, sottoscrivendo un apposito Protocollo d'impegno di durata annuale o triennale e rinnovabile, contribuiscano al finanziamento dell'ISTAO versando una quota sociale annua secondo gli importi indicati nel Regolamento attuativo dello Statuto.
 - b) Soci Sostenitori sono le persone, fisiche e giuridiche, le società e gli enti che, sottoscrivendo un apposito Protocollo d'impegno di durata annuale o triennale e rinnovabile, contribuiscano al suo finanziamento versando una quota sociale annua pari o superiore all'importo minimo indicato nel Regolamento attuativo. Il versamento può assumere la forma di contributo o di corrispettivo per servizi resi all'Istituto.
 - c) Soci Onorari sono le persone fisiche con particolari qualità morali culturali e tecniche che, condividendo i fini perseguiti dall'istituto, contribuiscano alla notorietà e reputazione dell'istituto stesso.

3. Oltre al sostegno monetario i Soci possono assicurare all'Istituto altre forme di collaborazione.
4. Le persone giuridiche, gli enti e le altre istituzioni partecipano per mezzo del proprio legale rappresentante o di persona dallo stesso delegata.
5. L'ammissione alle varie categorie di Soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dello Statuto, con la maggioranza di almeno la metà più uno dei componenti, previa domanda di afferenza all'Associazione.
6. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono inappellabili e non necessitano di motivazione.
7. La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:
 - per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno;
 - con delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
 - per ritardato pagamento delle quote annuali o per cessata contribuzione di servizi e prestazioni resi all'istituto;
 - per decesso.
8. La perdita della qualità di Socio non comporta il sorgere di alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione a favore né dell'interessato, né dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 4

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- la Presidenza;
- la Vice Presidenza;
- il Direttore Generale;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria i Soci definiti all'art. 3, comma 2, punti a) e b) e i rappresentanti dei Soci Onorari eletti in base a quanto stabilito nel Regolamento attuativo, ai quali spetta un voto ciascuno.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per approvare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente dell'Istituto, di almeno un terzo dei Soci.

3. Sono invitati a partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria i Soci di cui all'art. 3, comma 2, punto c), che votano mediante i rappresentanti eletti.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente con delega, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invito scritto a mezzo posta o fax o posta elettronica, o qualunque altro mezzo ritenuto idoneo. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 8 giorni purché la convocazione sia effettuata a mezzo telegramma.

All'Assemblea possono partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione. Questi non hanno diritto di voto a meno che non siano nel contempo soci o rappresentanti di soggetti aventi diritto di voto. In ogni caso i membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

5. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci di cui all'art. 5, comma 2.

In seconda convocazione, che dovrà essere fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima, l'Assemblea è costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza almeno i tre quarti dei Soci di cui all'art. 5, comma 2.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio con diritto di voto.

Ogni Socio avente diritto di voto può raccogliere al massimo due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Istituto o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente con delega e, in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni sono redatti dal Direttore Generale in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo da Segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea straordinaria devono essere demandate ad un Notaio scelto dal Presidente dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli

argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Direttore Generale.

Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

6. Gli aventi diritto al voto possono essere chiamati ad esprimere il proprio voto per corrispondenza su scheda fornita dall'Istao, idonea a garantire la regolarità e la segretezza del voto. Le schede dei Soci votanti per corrispondenza devono pervenire a mezzo posta entro i termini fissati dal Presidente. Esse devono essere aperte dal Presidente e da due scrutatori da lui nominati in precedenza. Le schede devono essere conservate per un quinquennio a cura dell'Istao.
7. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
 - a) in sede ordinaria:
 - discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - eleggere il Presidente ed il/i Vice Presidente/i dell'Associazione, nominare il/i Presidente/i Onorario/i, nominare i Revisori dei Conti ed il Presidente di quest'ultimo collegio;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione;
 - approvare il regolamento attuativo dello statuto predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
 - b) In sede straordinaria:
 - deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio è composto da:
 - a. il Presidente dell'Istituto, il/i Vice Presidente/i ed il/i Presidente/i Onorario/Onorari in carica;
 - b. un membro designato dal Governatore della Banca d'Italia;
 - c. un rappresentante di ogni Socio Partecipante che abbia contribuito in misura pari o superiore all'importo minimo indicato nel Regolamento attuativo dello Statuto;
 - d. rappresentanti dei Soci Sostenitori eletti in base ai criteri indicati nel Regolamento attuativo;
 - e. un rappresentante dei Soci Onorari, nominato tra i rappresentanti eletti a far parte dell'Assemblea, in base ai criteri indicati nel Regolamento attuativo.

2. Il Consiglio può cooptare con deliberazione unanime altri membri scelti per le loro qualità morali, culturali e tecniche, fino a un massimo di tre. Tali membri restano in carica per la durata del mandato presidenziale di loro cooptazione, con possibilità di rinnovo.
3. Il Consiglio esercita le proprie funzioni anche se non tutti i suoi membri sono stati designati.
4. I membri rappresentanti o designati restano in carica fino a che non ne sia stata disposta la sostituzione da parte del soggetto che li ha designati.
5. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:
 - deliberare sulle questioni riguardanti l'attuazione delle finalità dell'Istituto;
 - predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
 - deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
 - dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
 - procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio e prendere gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
 - deliberare sulle domande d'ammissione di nuovi Soci e sul passaggio da una categoria all'altra dei Soci preesistenti;
 - deliberare sull'adesione e la partecipazione dell'Istituto ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Istituto stesso;
 - designare i propri rappresentanti, da scegliere tra i Soci, negli enti di cui al punto precedente;
 - determinare la tariffa dei servizi che l'Istituto rende a terzi in coerenza con i propri fini;
 - predisporre il Regolamento attuativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - svolgere ogni ulteriore compito attribuitogli dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi della collaborazione di comitati e/o commissioni consultive o di studio, nominati/e dal Consiglio stesso tra Soci e non Soci.

6. Il Presidente dell'Istituto, nominato dall'Assemblea ordinaria, resta in carica tre esercizi e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, con possibilità di rinnovo al termine del mandato.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso con un altro membro della medesima categoria che resterà in carica fino all'Assemblea successiva che provvederà alla nomina.
7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente dell'Istituto su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio stesso, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei e con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore Generale, in qualità di Segretario del Consiglio. In assenza del medesimo le funzioni di Segretario saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

Alle riunioni del Consiglio potranno inoltre partecipare, senza diritto di voto, soggetti espressamente invitati da chi presiede la riunione.

Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Direttore Generale.

8. Le determinazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 5 dello Statuto, con la partecipazione di almeno la metà dei componenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
9. Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Se i verbali non sono letti ed approvati a fine riunione, la bozza degli stessi deve essere inviata a cura del Presidente con posta elettronica certificata o a mezzo fax, entro giorni 15 (quindici) dall'adunanza, a tutti i consiglieri, ivi compresi i consiglieri assenti ed i componenti del collegio dei Revisori dei Conti presenti o meno all'adunanza. Il testo si dà per approvato nel caso in cui non siano pervenute al Presidente osservazioni.
10. I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note le deliberazioni alle quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Art. 7

Presidenza

1. La Presidenza è costituita da un Presidente e dal/dai Presidente/i Onorario/Onorari.
2. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci, in persona - anche estranea all'Assemblea stessa - di comprovata moralità e probità, in base al criterio di nomina previsto nel Regolamento attuativo del presente Statuto.
3. Il Presidente dura in carica tre esercizi e può essere rieletto. Presiede alla definizione delle linee generali della politica dell'Istituto e ne garantisce l'attuazione.
4. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci, è competente a compiere gli atti che non rientrano nella competenza di altri organi e quelli per i quali da questi ultimi ha ricevuto una delega speciale o generale.
5. Il Presidente designa chi, in caso di necessità, può svolgere le funzioni di vicario e di Direttore Generale ad interim e può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei propri compiti in via transitoria o permanente.
6. Il Presidente uscente può essere nominato Presidente Onorario dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina del nuovo Presidente.

7. In caso di dimissioni, decadenza, decesso o impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente che resterà in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria dei Soci.

Art. 8

Vice Presidenza

La Vice Presidenza è costituita da uno o più Vice Presidenti.

Il/I Vice Presidente/i è/sono nominato/i dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Presidente dell'Associazione, a maggioranza dei presenti.

Il/I Vice Presidente/i, nominato/i dall'Assemblea Ordinaria, resta/restano in carica per la durata del mandato presidenziale in cui è/sono stato/i eletto/i, con possibilità di rinnovo espresso.

Il/I Vice Presidente/i potrà/potranno essere consultato/i dagli altri organi dell'Associazione, su questioni inerenti l'attività, senza avere parere vincolante.

Il/I Vice Presidente/i ha/hanno la rappresentanza non legale verso l'esterno nell'interesse dell'Associazione.

Al/Ai Vice Presidente/i può/possono essere attribuiti specifici compiti delegati per iscritto dal Presidente dell'Associazione.

In caso di dimissioni, decadenza, decesso o impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso provvede, su proposta del Presidente, ad eleggere un Vice Presidente che resterà in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria dei Soci.

Art. 9

Direttore Generale

Il Direttore Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne fissa eventualmente il compenso, per un triennio fra persone appartenenti o non appartenenti al Consiglio, anche se non socie dell'Istituto.

Il Direttore Generale dirige gli uffici dell'Istituto, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza.

Il Direttore Generale avrà cura, in particolare, di instaurare e mantenere contatti proficui con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che svolgano attività di interesse per l'Istituto.

Il Direttore Generale supervisiona tutte le attività dell'Istituto al fine di garantirne il buon funzionamento e sovrintende all'applicazione degli indirizzi stabiliti dalla Presidenza, dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione.

Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.

In caso di dimissioni, decadenza, decesso o impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Associazione nominerà un Direttore Generale ad interim

fino alla riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per la nomina del nuovo Direttore Generale.

Art. 10

Collegio dei Revisori dei Conti

I Revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea dei Soci e restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica, in numero di tre revisori effettivi e due supplenti, e possono essere riconfermati.

Le adunanze del Collegio dei Revisori si possono svolgere in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti la riunione si considera avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio.

I Revisori controllano con i più ampi poteri di vigilanza e di ispezione la gestione amministrativa dell'Istituto.

Art. 11

Gestione Finanziaria

1. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, la gestione finanziaria dell'Istituto mira a realizzare l'autosufficienza.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

2. L'esercizio finanziario decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Il calendario può essere modificato con delibera del Consiglio di amministrazione. Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario saranno redatti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso e quello preventivo del nuovo esercizio.

Il regolamento di contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Modifiche dello Statuto

Le modifiche sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

E' consentito il voto per delega, purché il testo della modifica proposta sia riportato integralmente nell'ordine del giorno. Su determinazione del Presidente dell'Istituto è consentito il voto per corrispondenza nelle forme di cui all'art. 5, comma 6 dello Statuto.

Art. 13

Liquidazione dell'Istituto

La liquidazione è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione nelle forme, in quanto applicabili, di cui all'art. 12 dello Statuto.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Art. 14

Regolamento attuativo

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con Regolamento attuativo proposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

